I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1769/72 DELLA COMMISSIONE

## del 26 luglio 1972

## che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2722/71 [2], in particolare l'articolo 29, paragrafo 3, e l'articolo 35,

considerando che l'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 prevede l'istituzione di un documento di accompagnamento per i prodotti soggetti all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

considerando che i documenti di accompagnamento devono presentare carattere di autenticità; che per conseguire tale scopo devono essere stabiliti da un organismo competente; che, per evitare che tale esigenza si traduca in un ostacolo per gli scambi o per la commercializzazione dei prodotti del settore, è necessario tuttavia prevedere la possibilità che le autorità competenti deleghino il compito di compilare detti documenti;

considerando che è opportuno non rendere obbligatorie alcune menzioni previste nel documento, in particolare l'indicazione delle ore di partenza e di arrivo delle spedizioni;

considerando che, per rendere efficace il regime dei documenti di accompagnamento, occorre prevedere un sistema d'informazione degli organismi competenti;

considerando che uno degli scopi del documento di accompagnamento deve essere quello d'informare il più completamente possibile il destinatario sulla natura del prodotto che riceve; che è quindi necessario che i prodotti trasportati siano specificati nei documenti con la massima precisione; che a tale scopo è opportuno osservare le norme previste nell'ambito comunitario o, in mancanza, nelle disposizioni nazionali; che è pertanto opportuno prescrivere che la designazione comporti anche le menzioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1699/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo al controllo di alcuni prodotti del settore vitivinicolo [3], e dal regolamento (CEE) n. 1700/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo al controllo dei vini atti a diventare vini da pasto [4]; che il documento di accompagnamento deve inoltre poter recare la menzione delle operazioni cui il prodotto è stato sottoposto in precedenza;

considerando che, in caso di spedizione dei prodotti da uno Stato membro ad un altro, è opportuno valersi

---

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 1.
[3] GU n. L 190 del 26 8. 1970, pag. 6.
[4] GU n. L 190 del 26. 8. 1970, pag. 9.

dei documenti previsti a tale scopo, menzionando nel documento doganale corrispondente il riferimento del documento di accompagnamento vitivinicolo ed annotando sul documento di accompagnamento vitivinicolo corrispondente il riferimento del documento doganale;

considerando che in determinati casi non è necessario che le spedizioni di determinati prodotti siano corredate di un documento di accompagnamento; che occorre tuttavia limitare le eccezioni ai prodotti il cui modo di condizionamento non permette più di prevedere un'utilizzazione diversa da quella cui sono normalmente destinati, nonché ai casi in cui l'obbligo del documento costituirebbe un intralcio sicuro per le persone interessate;

considerando che l'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 fa obbligo ai produttori, imbottigliatori e trasformatori, nonché a determinati commercianti di vini di tenere registri nei quali devono figurare le entrate e le uscite; che tra i commercianti devono tuttavia essere esonerati da tale obbligo i rivenditori al minuto, esclusi quelli che ricevono vino sfuso;

considerando che, per evitare frodi, è necessario che sia tenuta una contabilità precisa per prodotti o per gruppi di prodotti e che ne siano precisate alcune modalità; che in alcuni casi può tuttavia essere prevista una semplificazione, senza pregiudizio per la validità del sistema; che in particolare la tenuta dei registri può essere sostituita dal verso delle dichiarazioni di raccolta previste dall'articolo 2 del regolamento n. 134 relativo alle dichiarazioni di raccolta e delle giacenze di vino [1], dal verso dei documenti di accompagnamento, nonché da elementi adeguati di una contabilità moderna;

considerando che le scritture nei registri devono riflettere fedelmente la situazione dei prodotti detenuti; che di conseguenza è necessario iscrivere anche le perdite e i prelevamenti effettuati dal produttore o dal commerciante per uso proprio, nonché le variazioni di volume dovute a determinate trasformazioni;

considerando che è necessario estendere a determinate manipolazioni l'obbligo fatto al rispettivo esecutore di tenere una contabilità;

considerando che gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire l'esattezza delle dichiarazioni che figurano nei documenti e registri;

[1] GU n. 111 del 6. 11. 1962, pag. 2604/62.

che è segnatamente necessario stabilire una periodicità di tali controlli;

considerando che l'organismo competente deve poter effettuare verifiche sul posto; che è pertanto opportuno autorizzare espressamente l'accesso ai locali da parte dei rappresentanti di tale organismo; che, inoltre, potendo la verifica riferirsi ad operazioni effettuate da qualche tempo, è necessario prescrivere una durata minima di conservazione dei documenti di accompagnamento e dei registri;

considerando che l'applicazione delle misure previste dal presente regolamento presuppone un certo periodo di tempo che permetta agli Stati membri di predisporre gli strumenti necessari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

## Documenti di accompagnamento

### *Articolo 1*

1. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, ogni trasporto tra due luoghi situati nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 816/70 rispondenti alle disposizioni degli articoli 9 e 10 del trattato, escluso il tartaro greggio, dà luogo alla compilazione di un documento di accompagnamento vitivinicolo in appresso denominato « documento di accompagnamento ».

2. Per documento di accompagnamento si intende:

a) un documento stabilito su un modulo V.A. 1 utilizzato per i prodotti della Comunità, salvo i v.q.p.r.d. e i vini alcolizzati,

b) un documento stabilito su un modulo V.A. 2 utilizzato per i v.q.p.r.d.,

c) un documento stabilito su un modulo V.A. 3 utilizzato per i prodotti provenienti dai paesi terzi e immessi in libera pratica negli Stati membri, salvo i vini alcolizzati,

d) un documento stabilito su un modulo V.A. 4 utilizzato per i vini alcolizzati.

Gli Stati membri possono prescrivere, per la circolazione sul proprio territorio dei prodotti della Comunità diversi dai vini alcolizzati, l'utilizzo d'un documento stabilito su un modulo V.A. 5 a condizione che i v.q.p.r.d. siano oggetto di una menzione particolare.

Nei casi previsti dall'articolo 10, paragrafo 3, nonché nei casi stabiliti dagli Stati membri, vengono utilizzate, oltre a ciascuno dei predetti documenti, una o più copie.

I moduli

— dei documenti V.A.1, V.A.2, V.A.3, V.A.4, V.A. 5,

— delle copie di cui all'articolo 10, paragrafo 3,

— delle altre copie, fatta salva, per quanto riguarda queste ultime, l'indicazione della loro funzione,

sono conformi ai modelli che figurano rispettivamente agli allegati.

3. Fino al 31 dicembre 1974 gli Stati membri possono continuare ad utilizzare, per i trasporti all'interno di uno Stato membro e per i trasporti per via marittima da un porto ad un altro di uno stesso Stato membro, documenti di accompagnamento nazionali recanti almeno le indicazioni del documento di accompagnamento.

4. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, il territorio del Benelux è considerato come territorio di un solo Stato membro.

*Articolo 2*

1. I moduli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ultimo comma, sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura e pesante non meno di 40 e non più di 65 grammi al $m^2$.

I moduli hanno il formato di 210 × 297 mm, l'interlinea dattilografica è di 4,24 mm ($^1/_6$ di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata.

2. I moduli sono rivestiti in recto di un fondo stampato arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici ed è di colore:

— blu per i moduli V.A. 1,

— verde per i moduli V.A. 2,

— rosso per i moduli V.A. 3,

— giallo per i moduli V.A. 4,

— grigio per i moduli V.A. 5.

3. L'angolo inferiore destro dei moduli delle copie ha lo stesso colore di fondo dei moduli dei documenti.

4. La stampa dei moduli è curata dagli Stati membri. I moduli possono essere anche stampati da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In quest'ultimo caso, ogni modulo deve recare un riferimento a tale autorizzazione.

Ogni modulo deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione, nonché, salvo per i moduli delle copie, un numero distintivo di serie.

Tale numero è preceduto dalla o dalle lettere seguenti, secondo lo Stato membro che rilascia il documento: B per il Belgio, D per la Germania, F per la Francia, I per l'Italia, L per il Lussemburgo e NL per i Paesi Bassi. Al momento della compilazione può essere apposto sui documenti di accompagnamento un numero di rilascio.

5. Sulle eventuali copie deve essere apposto lo stesso numero di serie del documento di accompagnamento corrispondente.

*Articolo 3*

1. I moduli dei documenti di accompagnamento e delle relative copie sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale ha inizio il trasporto.

2. I moduli dei documenti di accompagnamento e delle relative copie sono compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati in caratteri leggibili, con inchiostro e in stampatello.

*Articolo 4*

1. Ciascuno Stato membro designa uno o più organismi competenti e ne comunica il nome e l'indirizzo alla Commissione. La Commissione pubblica questi dati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Ciascun organismo competente o l'autorità che esso abilita a questo fine emette i documenti di accompagnamento e le loro eventuali copie, apponendovi il proprio timbro, e tiene una contabilità dei documenti di accompagnamento e delle copie emessi.

2. I documenti di accompagnamento e le loro eventuali copie sono compilati dal o dagli organismi competenti dello Stato membro nel quale ha inizio il trasporto o dall'autorità abilitata a questo fine, secondo le indicazioni fornite dallo speditore e sotto la responsabilità dello stesso.

L'organismo o gli organismi di ciascuno Stato membro possono autorizzare persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità a compilare i documenti di accompagnamento e le loro eventuali copie in sua vece o in vece dell'autorità abilitata. In tal caso viene apposto preventivamente sui documenti di accompagnamento e sulle loro eventuali copie il timbro dell'organismo competente o quello dell'autorità abilitata.

3. Il documento di accompagnamento e le sue eventuali copie sono considerati compilati quando sono riempiti secondo le indicazioni che vi figurano e secondo le disposizioni del presente regolamento.

Le indicazioni iscritte nei documenti di accompagnamento e nelle loro eventuali copie non possono essere modificate dopo la loro compilazione.

4. L'inizio del trasporto deve aver luogo al più tardi il decimo giorno successivo a quello della compilazione del documento di accompagnamento.

*Articolo 5*

1. Il documento di accompagnamento è valido per un solo trasporto.

2. Un solo documento di accompagnamento deve essere compilato per il trasporto, da uno stesso speditore ad uno stesso destinatario, di più prodotti trasportati congiuntamente.

Possono tuttavia formare oggetto di uno stesso documento di accompagnamento soltanto i prodotti per i quali questo è previsto.

*Articolo 6*

1. Gli Stati membri possono rendere facoltativa l'indicazione dell'ora di partenza e dell'ora limite d'arrivo.

2. Quando negli scambi intracomunitari un trasporto inizia o termina in uno Stato membro nel quale vige l'obbligo d'indicare l'ora di partenza e l'ora limite d'arrivo, tali indicazioni riguardano unicamente

a) nello Stato membro nel quale ha inizio il trasporto, il percorso dal luogo di carico all'ufficio doganale presso il quale sono espletate le formalità necessarie per la spedizione del prodotto;

b) nello Stato membro nel quale termina il trasporto, il percorso dall'ufficio doganale nel quale è giunta a termine la spedizione sotto vigilanza doganale, fino al luogo di scarico.

3. Le indicazioni previste sono apposte dallo speditore nel caso di cui alla lettera a) e dal trasportatore nel caso di cui alla lettera b). Gli Stati membri possono tuttavia precisare le condizioni nelle quali tali indicazioni sono apposte.

4. Gli Stati membri possono rendere facoltativa l'indicazione del nome e dell'indirizzo del trasportatore.

*Articolo 7*

1. In caso di cambio del mezzo di trasporto, il trasportatore compila le caselle da 25 a 27 del documento di accompagnamento.

2. Se, a seguito d'incidente sopravvenuto in corso di trasporto, il trasportatore non è in grado di rispettare la data ed eventualmente l'ora limite di arrivo previste nel documento di accompagnamento, egli compila la casella n. 29.

3. Gli Stati membri possono prescrivere che dette iscrizioni siano vidimate o apposte dai servizi competenti.

*Articolo 8*

1. Nel documento di accompagnamento, i prodotti sono designati secondo le norme previste a tal fine dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di tali norme e provvisoriamente, dalle disposizioni nazionali.

2. La designazione dei prodotti sottoposti ad un controllo dell'utilizzazione e contemplati dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1699/70 comporta l'indicazione di una delle menzioni di cui all'articolo 2 di detto regolamento.

3. La designazione del vino atto a diventare vino da pasto comporta altresì l'indicazione della zona viticola di produzione e di una delle menzioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1700/70.

4. Per il mosto di uve, il mosto di uve concentrato, il succo di uve e il succo di uve concentrato, l'indicazione della gradazione alcolometrica totale è sostituita da quella della densità.

5. Per il mosto di uve parzialmente fermentato e il vino nuovo ancora in fermentazione è da indicarsi soltanto la gradazione alcolometrica totale.

6. Per l'aceto di vino, l'indicazione del tenore acetico espresso in gradi, in grammi o in milliequivalenti al litro sostituisce quella delle gradazioni alcolometriche. Essa dev'essere indicata nella colonna 12 al posto della gradazione alcolometrica effettiva.

7. Per le uve, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato, la feccia di vino e la vinaccia d'uva i quantitativi sono indicati in volume o in peso netto; per gli altri prodotti sono indicati in volume.

8. Per i vini spumanti e i vini frizzanti, l'indicazione delle gradazioni alcolometriche non è obbligatoria.

*Articolo 9*

1. Per

— il mosto di uve,

— il mosto di uve parzialmente fermentato o

— il vino nuovo ancora in fermentazione,

le cifre 0, 1, 2, 3 o 4 sono iscritte nella colonna 14 del documento di accompagnamento per indicare:

0: che il prodotto non è stato né arricchito, né acidificato, né disacidificato;

1: che il prodotto non può essere né arricchito, né acidificato, né disacidificato;

2: che il prodotto può essere arricchito;

3: che il prodotto può essere acidificato;

4: che il prodotto può essere disacidificato.

Quando il prodotto può essere arricchito, acidificato o disacidificato o quando si tratta di un vino atto a diventare vino da pasto, la zona viticola nella quale le uve utilizzate sono state raccolte viene indicata nella colonna 15.

2. Per il vino da pasto, la cifra 5 è iscritta nella colonna 14 del documento di accompagnamento per indicare che il vino da pasto è stato dolcificato.

3. Per i prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, primo comma, le cifre 6, 7, 8 o 9 sono iscritte nella colonna 14 del documento di accompagnamento per indicare:

6: che il prodotto non è stato né arricchito, né acidificato, né disacidificato;

7: che il prodotto è stato arricchito;

8: che il prodotto è stato acidificato;

9: che il prodotto è stato disacidificato.

Queste menzioni non sono obbligatorie.

*Articolo 10*

1. Se il destinatario è stabilito nella Comunità, il documento di accompagnamento scorta i prodotti dal luogo di carico fino al luogo di scarico, dove viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante.

2. Se il destinatario è stabilito al di fuori della Comunità, il documento di accompagnamento scorta i prodotti dal luogo di carico fino all'ufficio doganale dove saranno espletate le formalità necessarie per l'esportazione quando l'esportazione reale dei prodotti è assicurata da un regime doganale. Nel caso contrario, il documento di accompagnamento scorta i prodotti fino all'ufficio doganale di uscita della Comunità.

Non appena l'esportazione è realmente effettuata o certa, l'ufficio di dogana interessato restituisce il documento allo speditore o al suo rappresentante dopo avervi apposto, nella casella 23, una delle seguenti menzioni vidimate col proprio timbro: Esportato — Exporté — Ausgeführt — Uitgevoerd.

Lo speditore deve far pervenire il documento di accompagnamento al destinatario se una menzione in tal senso figura nella casella 23.

3. Per i prodotti soggetti ad un controllo dell'utilizzazione e per i vini atti a diventare vini da pasto viene compilata, oltre al documento originale, una copia destinata a fini di controllo. La copia viene trasmessa dall'organismo competente del luogo di carico all'organismo competente del luogo di scarico, al più tardi il primo giorno successivo a quello della compilazione del documento. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, che essi abilitano a compilare la copia in questione, a effettuare questa trasmissione al posto dell'organismo competente.

4. Nei casi di cui al paragrafo precedente, l'organismo competente del luogo di scarico restituisce immediatamente la copia all'organismo emittente.

5. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo precedente, gli Stati membri possono altresì prescrivere, per i trasporti tra due luoghi situati nel loro territorio, che l'organismo emittente venga informato di ogni spedizione e che l'organismo competente del luogo di destinazione venga informato di ogni ricezione.

*Articolo 11*

1. Negli scambi intracomunitari e nei casi non previsti dall'articolo 13, il documento di accompagnamento reca, nella casella n. 8, un riferimento al documento doganale consegnato per la spedizione dei prodotti in causa, il quale è completato con l'indica-

zione, nell'apposita casella, della natura e del numero di serie del documento di accompagnamento.

2. Le autorità doganali verificano la conformità delle indicazioni comuni che figurano rispettivamente nel documento doganale e nel documento di accompagnamento.

In caso di discordanza, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari.

*Articolo 12*

1. Se durante il trasporto si verifica un caso fortuito che determina il frazionamento o la perdita di tutta o parte della spedizione, il trasportatore ne avverte tempestivamente l'organismo competente dello Stato membro nel quale si è verificato il caso fortuito. L'organismo competente prende i provvedimenti necessari per regolarizzare il trasporto.

2. Qualora si constati che dei prodotti circolano privi di documento di accompagnamento, l'organismo competente dello Stato membro nel quale è fatta la constatazione o un altro organismo incaricato del controllo prende i provvedimenti necessari per regolarizzare ed eventualmente sanzionare questo trasporto irregolare.

*Articolo 13*

1. Il documento di accompagnamento non viene compilato per il trasporto di quantitativi di vino non eccedenti 15 litri per spedizione e non destinati alla vendita.

2. Gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento può non essere compilato per il trasporto di succo d'uva, di vino o di aceto di vino condizionati in recipienti di contenuto non superiore a 5 litri, etichettati e muniti inoltre di un dispositivo di chiusura autorizzato da un organismo competente, avente carattere non ricuperabile e sul quale figura il nome e l'indirizzo o un numero di codice del responsabile del condizionamento. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione la descrizione particolareggiata dei modi di chiusura autorizzati.

L'entrata in vigore del presente regolamento non ostacola la circolazione senza documento di accompagnamento dei prodotti condizionati, prima della data dell'entrata in vigore, secondo le regole esistenti.

Gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alla chiusura dei recipienti, vietare od ostacolare la circolazione senza documento di accompagnamento di prodotti condizionati in recipienti di contenuto non superiore a 5 litri, quando il modo di chiusura dei recipienti sia stato autorizzato dallo Stato membro nel quale è avvenuto il condizionamento.

Un recipiente è considerato etichettato quando le indicazioni che caratterizzano il prodotto figurano sul recipiente e sono conformi alle relative disposizioni comunitarie o, in mancanza, di tali disposizioni, a quelle nazionali.

Gli Stati membri possono ammettere che i vini da pasto e i vini importati rispondenti alle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 816/70, condizionati e commercializzati nel loro territorio, circolino senza documento di accompagnamento anche quando il dispositivo di chiusura dei recipienti di contenuto non superiore a 5 litri in cui sono contenuti non abbia carattere non ricuperabile.

Gli organismi competenti controllano la tappatura e l'etichettatura nei limiti necessari per l'applicazione del presente paragrafo.

3. Il documento di accompagnamento può non essere compilato per il trasporto di uva come tale o pigiata o di mosto, quando il trasporto abbia luogo dal produttore fino al suo impianto di vinificazione, nel caso di un produttore isolato, o fino a quello dell'associazione di cui fa parte, nel caso di un produttore associato. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni nelle quali il documento viene compilato.

4. Il documento di accompagnamento può non essere compilato per i trasporti tra due o più impianti di una stessa impresa situati in una stessa località. Gli Stati membri stabiliscono i casi nei quali il documento viene compilato.

TITOLO II

**Registri**

*Articolo 14*

Le persone fisiche o giuridiche, salvo i rivenditori al minuto, che detengono per l'esercizio della loro professione uno dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono obbligate a tenere registri.

Gli Stati membri possono tuttavia esigere la tenuta di registri dai rivenditori al minuto che ricevono vino condizionato in recipienti di oltre 60 litri.

*Articolo 15*

1. I registri sono composti di fogli fissi numerati nell'ordine.

Prima dell'utilizzazione, devono essere vidimati dall'organismo competente, che verifica la numerazione.

2. I registri devono essere tenuti per impresa, nei luoghi stessi nei quali sono detenuti i prodotti.

*Articolo 16*

1. Le persone di cui all'articolo 14 tengono nei registri di cui all'articolo 15 i conti relativi ai prodotti del settore vitivinicolo.

Devono essere tenuti conti distinti :

a) per ciascuna delle categorie di prodotti, escluso il tartaro greggio, elencate sia nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 sia nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 948/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970 (1), che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi,

b) per ciascun v.q.p.r.d.

2. Gli Stati membri possono altresì esigere che nei registri vengano tenuti conti distinti per i prodotti da essi designati.

3. Gli Stati membri possono autorizzare

a) che i conti di cui al paragrafo 2 non vengano tenuti nei registri,

b) che i registri siano costituiti da elementi adeguati di una contabilità moderna, purché questi rechino le indicazioni che devono figurare nei registri.

4. Gli Stati membri possono incaricare l'organismo competente di tenere in tutto o in parte i conti di cui ai paragrafi 1 e 2.

*Articolo 17*

1. Nei registri devono essere indicati, per ogni entrata o uscita :

— la data dell'operazione,

— il quantitativo entrato o uscito,

— il prodotto in causa, applicando le norme in materia di designazione,

— il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita, la scomparsa o la trasformazione. Gli Stati membri stabiliscono i documenti che devono servire da riferimento e la natura delle menzioni ad essi attinenti, quando il documento di accompagnamento non sia compilato.

2. Le iscrizioni nei registri devono essere effettuate, per le entrate, al più tardi il giorno successivo a quello della ricezione e, per le uscite, al più tardi il terzo giorno successivo a quello della spedizione.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare caso per caso termini più lunghi, specie quando è fatto ricorso alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 16.

*Articolo 18*

1. Gli Stati membri possono autorizzare che i registri tenuti dai produttori siano costituiti dal verso delle dichiarazioni di raccolta e delle giacenze.

2. Gli Stati membri possono autorizzare che i registri tenuti dai negozianti che non procedono ad alcuna delle manipolazioni di cui all'articolo 19 siano costituiti dal complesso dei documenti di accompagnamento o, quando questi non siano compilati, dal complesso delle fatture.

3. Gli Stati membri stabiliscono in qual modo deve essere tenuto conto, nei registri di qualsivoglia forma :

— del consumo familiare del produttore o del negoziante,

— delle eventuali variazioni di volume dei prodotti, comprese quelle dovute ad un cambiamento di natura.

*Articolo 19*

1. Le persone di cui all'articolo 14 che sottopongono i prodotti di cui all'articolo 1 a determinate manipolazioni, tengono per ciascuna di queste un registro nel quale vengono iscritte tutte le operazioni.

Si tratta più precisamente delle manipolazioni seguenti :

— elaborazione di vini spumanti,

— elaborazione di vini spumanti gassificati,

— elaborazione di vini frizzanti,

— elaborazione di vini frizzanti gassificati,

— elaborazione di vini liquorosi,

— elaborazione di vini alcolizzati,

— altri casi di aggiunta di alcole,

— elaborazione di aceto,

— trasformazione per distillazione,

— trasformazione in vino aromatizzato,

— taglio di vini.

Le iscrizioni per ciascuna operazione devono indicare la natura e i quantitativi dei prodotti utilizzati e dei prodotti ottenuti, il numero dei tini e il giorno del-

(1) GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 6.

l'operazione. Per lo zucchero, l'alcole e l'acquavite eventualmente utilizzati deve essere tenuta una contabilità specifica.

2. Le persone di cui all'articolo 14 che effettuano l'imbottigliamento dei vini tengono un registro nel quale vengono iscritti la natura e i quantitativi dei prodotti utilizzati, il numero di tini in causa, il numero di bottiglie riempite e il loro contenuto, il giorno dell'operazione e il numero del documento di accompagnamento o di un altro documento giustificativo.

Gli Stati membri possono autorizzare, a questo fine, un adattamento dei registri esistenti.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 15 e all'articolo 16, paragrafo 3, si applicano anche per i registri di cui ai paragrafi precedenti.

*Articolo 20*

1. Le persone di cui all'articolo 14 indicano nei relativi conti le perdite effettive di un prodotto subite durante il magazzinaggio e quelle conseguenti alle diverse manipolazioni. Gli Stati membri stabiliscono le percentuali massime di perdita risultanti dall'evaporazione, dal deposito e dalle diverse manipolazioni.

2. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per controllare l'applicazione dell'anzidetta misura. Essi stabiliscono in qual modo le perdite effettive devono essere indicate nei registri di qualsivoglia forma.

*Articolo 21*

1. Gli organismi competenti verificano almeno una volta ogni due anni l'esattezza delle indicazioni che figurano nei documenti di accompagnamento e di quelle riprodotte nei registri, nonché la conformità di tali indicazioni con le operazioni realizzate.

2. Le persone di cui all'articolo 14 sono tenute ad agevolare in qualsiasi momento le verifiche di cui al paragrafo 1, dando fra l'altro libero accesso alle loro cantine e ai loro locali professionali e commerciali ai rappresentanti degli organismi incaricati di effettuarle ed alle persone da essi autorizzate a tal fine.

*Articolo 22*

Gli Stati membri possono stabilire condizioni più rigorose per la tenuta e il controllo dei registri.

TITOLO III

**Disposizioni transitorie e generali**

*Articolo 23*

Fino al 31 agosto 1973 gli Stati membri possono incaricare i produttori o i negozianti dei compiti affidati dall'articolo 2 agli Stati membri e dall'articolo 4 agli organismi competenti.

*Articolo 24*

Ciascuno Stato membro può prevedere, per l'applicazione della propria legislazione o di procedure nazionali rispondenti ad altri fini, indicazioni diverse da quelle menzionate nel documento di accompagnamento. In tal caso, dette indicazioni devono figurare nella casella n. 23.

*Articolo 25*

1. La durata minima di conservazione degli esemplari dei documenti di accompagnamento è di cinque anni.

2. I registri previsti dal presente regolamento e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano devono essere conservati per almeno 5 anni dopo la chiusura dei conti che contengono.

3. Quando in un registro sussistono uno o più conti ancora aperti corrispondenti a quantitativi poco rilevanti di vino, tali conti possono essere riportati su un altro registro. Nel registro iniziale deve essere fatta menzione del riporto.

In tal caso, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 2 inizia il giorno del riporto.

*Articolo 26*

1. Ai sensi del presente regolamento sono produttori le persone fisiche o giuridiche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento n. 134.

2. Ai sensi del presente regolamento sono rivenditori al minuto i commercianti di vini rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento n. 134.

*Articolo 27*

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le disposizioni da essi adottate per l'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 28*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1972.

*Per la Commissione*
*Il Presidente*
S. L. MANSHOLT

**V.A. 1**

Accompagna i prodotti e da recapitare al destinatario

**COMUNITÀ EUROPEE**

**I** N. A 000000

**DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLO**
Prodotti della Comunità diversi dai v.q.p.r.d. e dai vini alcolizzati

1 Speditore (nome ed indirizzo completo)

5 Organismo competente

2 Destinatario (nome ed indirizzo completo)

6 Servizio o ufficio locale di appartenenza dello speditore

3 Trasportatore (nome ed indirizzo completo)

Timbro

7 DOCUMENTO COMPILATO
il
sotto il n.
(Firma dello speditore)

4 Mezzo di trasporto alla partenza:
natura (camion, vagone, battello, aereo, ecc.):
numero:
o nome:

8 Documento doganale eventuale:
modello
n. del
dell'ufficio di dogana di

9 PRODOTTI TRASPORTATI

| 10 Numero e natura dei colli | 11 Designazione conforme alle disposizioni applicabili nella materia | 12 Grad. alcolometr. effettiva/ Aceto | 13 Grad. alcolometr. totale/ Densità | 14 Indicazioni speciali | 15 Zona viticola | 16 Quantità (in cifre) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| 17 Quantità totale (in tutte lettere) | | 18 TOTALI | |
|---|---|---|---|
| | l: | | l |
| | kg: | | kg |

19 Trasporto partito
il
alle ore
dal luogo di carico di

Da compilarsi unicamente in casi di scambi intracomunitari

20 Data e ora limite d'arrivo all'ufficio doganale di partenza di
:
il
alle ore

21 Trasporto partito
il
alle ore
dall'ufficio doganale di destinazione di

22 Data e ora limite d'arrivo al luogo di scarico di
:
il
alle ore

23 RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Vedere le note a tergo

| 24 CAMBI EVENTUALI DEI MEZZI DI TRASPORTO | | |
|---|---|---|
| 25 Data | 26 Nuovo mezzo di trasporto | 27 Nuovo trasportatore (nome ed indirizzo completo) |
| | Natura:<br>N. o nome: | |
| | Natura:<br>N. o nome: | |
| | Natura:<br>N. o nome: | |
| | Natura:<br>N. o nome: | |

| 28 INCIDENTI EVENTUALI DURANTE IL TRASPORTO | |
|---|---|
| 29 Relazione dei fatti e delle misure adottate | 30 Visto delle autorità competenti |
| | |

NOTE

Le date vengono espresse indicando, nell'ordine, il giorno con un numero da 01 a 31, il mese con un numero da 01 a 12 e l'anno con le due ultime cifre dell'anno in questione (72, ecc.)

Le ore vengono espresse indicando, nell'ordine, l'ora con un numero da 00 a 24 ed i minuti con un numero da 00 a 60.

**V.A. 1** | *Copia di controllo* | **COMUNITÀ EUROPEE** | **I** | N. A 000000

**DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLO**
Prodotti della Comunità diversi dai v.q.p.r.d. e dai vini alcolizzati

1 Speditore (nome ed indirizzo completo)

2 Destinatario (nome ed indirizzo completo)

3 Trasportatore (nome ed indirizzo completo)

4 Mezzo di trasporto alla partenza:
natura (camion, vagone, battello, aereo, ecc.): _____
numero: _____
o nome: _____

5 Organismo competente

6 Servizio o ufficio locale di appartenenza dello speditore

Timbro

7 DOCUMENTO COMPILATO
il ☐☐☐
sotto il n. _____
(Firma dello speditore)

8 Documento doganale eventuale:
modello _____
n. _____ del ☐☐☐
dell'ufficio di dogana di _____

9 PRODOTTI TRASPORTATI

| 10 Numero e natura dei colli | 11 Designazione conforme alle disposizioni applicabili nella materia | 12 Grad. alcolometr. effettiva/ Aceto | 13 Grad. alcolometr. totale/ Densità | 14 Indicazioni speciali | 15 Zona viticola | 16 Quantità (in cifre) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

17 Quantità totale (in tutte lettere)
l: _____
kg: _____

18 TOTALI
_____ l
_____ kg

19 Trasporto partito
il ☐☐☐
alle ore ☐☐
dal luogo di carico di _____

Da compilarsi unicamente in casi di scambi intracomunitari

20 Data e ora limite d'arrivo all'ufficio doganale di partenza di _____:
il ☐☐☐
alle ore ☐☐

21 Trasporto partito
il ☐☐☐
alle ore ☐☐
dall'ufficio doganale di destinazione di _____

22 Data e ora limite d'arrivo al luogo di scarico di _____:
il ☐☐☐
alle ore ☐☐

23 RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

**V.A. 2**

Accompagna i prodotti e da recapitare al destinatario

**COMUNITÀ EUROPEE**

**I** N. A 000000

**DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLO** v.q.p.r.d.

1 Speditore (nome ed indirizzo completo)

5 Organismo competente

2 Destinatario (nome ed indirizzo completo)

6 Servizio o ufficio locale di appartenenza dello speditore

3 Trasportatore (nome ed indirizzo completo)

Timbro

7 DOCUMENTO COMPILATO
il
sotto il n.
(Firma dello speditore)

4 Mezzo di trasporto alla partenza:
natura (camion, vagone, battello, aereo, ecc.):
numero:
o nome:

8 Documento doganale eventuale:
modello
n. del
dell'ufficio di dogana di

9 PRODOTTI TRASPORTATI

| 10 Numero e natura dei colli | 11 Designazione conforme alle disposizioni applicabili nella materia | 12 Grad. alcolometr. effettiva/ Aceto | 13 Grad. alcolometr. totale/ Densità | 14 Indicazioni speciali | 15 Zona viticola | 16 Quantità (in cifre) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 17 Quantità totale (in tutte lettere) | I: | | | | 18 TOTALI | |

19 Trasporto partito
il
alle ore
dal luogo di carico di

Da compilarsi unicamente in casi di scambi intracomunitari

20 Data e ora limite d'arrivo all'ufficio doganale di partenza di
:
il
alle ore

21 Trasporto partito
il
alle ore
dall'ufficio doganale di destinazione di

22 Data e ora limite d'arrivo al luogo di scarico di
:
il
alle ore

23 RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Vedere le note a tergo

| 24 CAMBI EVENTUALI DEI MEZZI DI TRASPORTO | | |
|---|---|---|
| 25 Data | 26 Nuovo mezzo di trasporto | 27 Nuovo trasportatore (nome ed indirizzo completo) |
| | Natura:<br>N. o nome: | |
| | Natura:<br>N. o nome: | |
| | Natura:<br>N. o nome: | |
| | Natura:<br>N. o nome: | |

| 28 INCIDENTI EVENTUALI DURANTE IL TRASPORTO | |
|---|---|
| 29 Relazione dei fatti e delle misure adottate | 30 Visto delle autorità competenti |
| | |

NOTE

Le date vengono espresse indicando, nell'ordine, il giorno con un numero da 01 a 31, il mese con un numero da 01 a 12 e l'anno con le due ultime cifre dell'anno in questione (72, ecc.)

Le ore vengono espresse indicando, nell'ordine, l'ora con un numero da 00 a 24 ed i minuti con un numero da 00 a 60.

**V.A. 2**

Copia di controllo

**COMUNITÀ EUROPEE**

**I** N. A 000000

**DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLO**
v.q.p.r.d.

1 Speditore (nome ed indirizzo completo)

5 Organismo competente

2 Destinatario (nome ed indirizzo completo)

6 Servizio o ufficio locale di appartenenza dello speditore

3 Trasportatore (nome ed indirizzo completo)

Timbro

7 DOCUMENTO COMPILATO
il
sotto il n.

(Firma dello speditore)

4 Mezzo di trasporto alla partenza:
natura (camion, vagone, battello, aereo, ecc.):
numero:
o nome:

8 Documento doganale eventuale:
modello
n. del
dell'ufficio di dogana di

9 PRODOTTI TRASPORTATI

| 10 Numero e natura dei colli | 11 Designazione conforme alle disposizioni applicabili nella materia | 12 Grad. alcolometr. effettiva/ Aceto | 13 Grad. alcolometr. totale/ Densità | 14 Indicazioni speciali | 15 Zona viticola | 16 Quantità (in cifre) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 17 Quantità totale (in tutte lettere) | I: | | | | 18 TOTALI | |

19 Trasporto partito
il
alle ore
dal luogo di carico di

Da compilarsi unicamente in casi di scambi intracomunitari

20 Data e ora limite d'arrivo all'ufficio doganale di partenza di
:
il
alle ore

21 Trasporto partito
il
alle ore
dall'ufficio doganale di destinazione di

22 Data e ora limite d'arrivo al luogo di scarico di
:
il
alle ore

23 RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

**V.A. 3**

Accompagna i prodotti e da recapitare al destinatario

**COMUNITÀ EUROPEE**

**I** N. A 000000

**DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLO**
Prodotti importati diversi dai vini alcolizzati

1 Speditore (nome ed indirizzo completo)

5 Organismo competente

2 Destinatario (nome ed indirizzo completo)

6 Servizio o ufficio locale di appartenenza dello speditore

3 Trasportatore (nome ed indirizzo completo)

Timbro

7 DOCUMENTO COMPILATO
il
sotto il n.
(Firma dello speditore)

4 Mezzo di trasporto alla partenza:
natura (camion, vagone, battello, aereo, ecc.):
numero:
o nome:

8 Documento doganale eventuale:
modello
n. del
dell'ufficio di dogana di

9 PRODOTTI TRASPORTATI

| 10 Numero e natura dei colli | 11 Designazione conforme alle disposizioni applicabili nella materia | 12 Grad. alcolometr. effettiva/ Aceto | 13 Grad. alcolometr. totale/ Densità | 14 N. del documento V.I. 1 o V.I. 2 Data ed ufficio di sdoganamento | 16 Quantità (in cifre) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

17 Quantità totale (in tutte lettere)
l:
kg:

18 TOTALI
l
kg

19 Trasporto partito
il
alle ore
dal luogo di carico di

Da compilarsi unicamente in casi di scambi intracomunitari

20 Data e ora limite d'arrivo all'ufficio doganale di partenza di
:
il
alle ore

21 Trasporto partito
il
alle ore
dall'ufficio doganale di destinazione di

22 Data e ora limite d'arrivo al luogo di scarico di
:
il
alle ore

23 RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Vedere le note a tergo

| 24 CAMBI EVENTUALI DEI MEZZI DI TRASPORTO | | |
|---|---|---|
| 25 Data | 26 Nuovo mezzo di trasporto | 27 Nuovo trasportatore (nome ed indirizzo completo) |
| | Natura:<br>N. o nome: | |
| | Natura:<br>N. o nome: | |
| | Natura:<br>N. o nome: | |
| | Natura:<br>N. o nome: | |

| 28 INCIDENTI EVENTUALI DURANTE IL TRASPORTO | |
|---|---|
| 29 Relazione dei fatti e delle misure adottate | 30 Visto delle autorità competenti |
| | |

NOTE

Le date vengono espresse indicando, nell'ordine, il giorno con un numero da 01 a 31, il mese con un numero da 01 a 12 e l'anno con le due ultime cifre dell'anno in questione (72, ecc.)

Le ore vengono espresse indicando, nell'ordine, l'ora con un numero da 00 a 24 ed i minuti con un numero da 00 a 60.

**V.A. 3** | Copia di controllo | **COMUNITÀ EUROPEE** | **I** | N. A 000000

**DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLO**
Prodotti importati diversi dai vini alcolizzati

1 Speditore (nome ed indirizzo completo)

2 Destinatario (nome ed indirizzo completo)

3 Trasportatore (nome ed indirizzo completo)

4 Mezzo di trasporto alla partenza:
natura (camion, vagone, battello, aereo, ecc.):
numero:
o nome:

5 Organismo competente

6 Servizio o ufficio locale di appartenenza dello speditore

Timbro

7 DOCUMENTO COMPILATO
il
sotto il n.
(Firma dello speditore)

8 Documento doganale eventuale:
modello
n. del
dell'ufficio di dogana di

9 PRODOTTI TRASPORTATI

| 10 Numero e natura dei colli | 11 Designazione conforme alle disposizioni applicabili nella materia | 12 Grad. alcolometr. effettiva/ Aceto | 13 Grad. alcolometr. totale/ Densità | 14 N. del documento V.I. 1 o V.I. 2 Data ed ufficio di sdoganamento | 16 Quantità (in cifre) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

17 Quantità totale (in tutte lettere)
l:
kg:

18 TOTALI
l
kg

19 Trasporto partito
il
alle ore
dal luogo di carico di

Da compilarsi unicamente in casi di scambi intracomunitari

20 Data e ora limite d'arrivo all'ufficio doganale di partenza di
:
il
alle ore

21 Trasporto partito
il
alle ore
dall'ufficio doganale di destinazione di

22 Data e ora limite d'arrivo al luogo di scarico di
:
il
alle ore

23 RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

**V.A. 4**

Accompagna i prodotti e da recapitare al destinatario

**COMUNITÀ EUROPEE**

**I** N. A 000000

**DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLO**
Vini alcolizzati

1 Speditore (nome ed indirizzo completo)

2 Destinatario (nome ed indirizzo completo)

3 Trasportatore (nome ed indirizzo completo)

4 Mezzo di trasporto alla partenza:
natura (camion, vagone, battello, aereo, ecc.):
numero:
o nome:

5 Organismo competente

6 Servizio o ufficio locale di appartenenza dello speditore

Timbro

7 DOCUMENTO COMPILATO
il
sotto il n.
(Firma dello speditore)

8 Documento doganale eventuale:
modello
n. del
dell'ufficio di dogana di

9 PRODOTTI TRASPORTATI

| 10 Numero e natura dei colli | 11 Composizione | | | | | | | 14 Paese d'origine o di provenienza | 15 Grad. alcol. effet. | 16 Quantità (in cifre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 Vino | | | 13 Distillato aggiunto | | | | | | |
| | 12a Paese d'origine o di provenienza | 12b Grad. alcolom. effettiva | 12c % per hl | 13a Natura | 13b Paese d'origine o di provenienza | 13c Grad. alcol. effet. | 13d % per hl | | | |
| | | | | | | | | | | |

17 Quantità totale (in tutte lettere) l:

18 TOTALI

19 Trasporto partito
il
alle ore
dal luogo di carico di

Da compilarsi unicamente in casi di scambi intracomunitari

20 Data e ora limite d'arrivo all'ufficio doganale di partenza di
:
il
alle ore

21 Trasporto partito
il
alle ore
dall'ufficio doganale di destinazione di

22 Data e ora limite d'arrivo al luogo di scarico di
:
il
alle ore

23 RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Vedere le note a tergo

| 24 CAMBI EVENTUALI DEI MEZZI DI TRASPORTO | | |
|---|---|---|
| 25 Data | 26 Nuovo mezzo di trasporto | 27 Nuovo trasportatore (nome ed indirizzo completo) |
| | Natura:<br>N. o nome: | |
| | Natura:<br>N. o nome: | |
| | Natura:<br>N. o nome: | |
| | Natura:<br>N. o nome: | |

| 28 INCIDENTI EVENTUALI DURANTE IL TRASPORTO | |
|---|---|
| 29 Relazione dei fatti e delle misure adottate | 30 Visto delle autorità competenti |
| | |

NOTE

Le date vengono espresse indicando, nell'ordine, il giorno con un numero da 01 a 31, il mese con un numero da 01 a 12 e l'anno con le due ultime cifre dell'anno in questione (72, ecc.)

Le ore vengono espresse indicando, nell'ordine, l'ora con un numero da 00 a 24 ed i minuti con un numero da 00 a 60.

**V.A. 4**

Copia di controllo

**COMUNITÀ EUROPEE**

**I** N. A 000000

**DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLO**
Vini alcolizzati

1 Speditore (nome ed indirizzo completo)

2 Destinatario (nome ed indirizzo completo)

3 Trasportatore (nome ed indirizzo completo)

4 Mezzo di trasporto alla partenza:
natura (camion, vagone, battello, aereo, ecc.):
numero:
o nome:

5 Organismo competente

6 Servizio o ufficio locale di appartenenza dello speditore

Timbro

7 DOCUMENTO COMPILATO
il
sotto il n.
(Firma dello speditore)

8 Documento doganale eventuale:
modello
n. del
dell'ufficio di dogana di

9 PRODOTTI TRASPORTATI

| 10 Numero e natura dei colli | 11 Composizione | | | | | | | 14 Paese d'origine o di provenienza | 15 Grad. alcol. effet. | 16 Quantità (in cifre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 Vino | | | 13 Distillato aggiunto | | | | | | |
| | 12a Paese d'origine o di provenienza | 12b Grad. alcolom. effettiva | 12c % per hl | 13a Natura | 13b Paese d'origine o di provenienza | 13c Grad. alcol. effet. | 13d % per hl | | | |
| | | | | | | | | | | |

17 Quantità totale (in tutte lettere) l:

18 TOTALI

19 Trasporto partito
il
alle ore
dal luogo di carico di

Da compilarsi unicamente in casi di scambi intracomunitari

20 Data e ora limite d'arrivo all'ufficio doganale di partenza di
:
il
alle ore

21 Trasporto partito
il
alle ore
dall'ufficio doganale di destinazione di

22 Data e ora limite d'arrivo al luogo di scarico di
:
il
alle ore

23 RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

**V.A. 5**

Accompagna i prodotti e da recapitare al destinatario

**COMUNITÀ EUROPEE**

**I** N. A 000000

**DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLO**
Prodotti della Comunità diversi dai vini alcolizzati

1 Speditore (nome ed indirizzo completo)

2 Destinatario (nome ed indirizzo completo)

3 Trasportatore (nome ed indirizzo completo)

4 Mezzo di trasporto alla partenza:
natura (camion, vagone, battello, aereo, ecc.):
numero:
o nome:

5 Organismo competente

6 Servizio o ufficio locale di appartenenza dello speditore

Timbro

7 DOCUMENTO COMPILATO
il
sotto il n.
(Firma dello speditore)

8 Documento doganale eventuale:
modello
n. del
dell'ufficio di dogana di

9 PRODOTTI TRASPORTATI

| 10 Numero e natura dei colli | 11 Designazione conforme alle disposizioni applicabili nella materia | 12 Grad. alcolometr. effettiva/ Aceto | 13 Grad. alcolometr. totale/ Densità | 14 Indicazioni speciali | 15 Zona viticola | 16 Quantità (in cifre) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

17 Quantità totale (in tutte lettere)
l:
kg:

18 TOTALI
l
kg

19 Trasporto partito
il
alle ore
dal luogo di carico di

Da compilarsi unicamente in casi di scambi intracomunitari

20 Data e ora limite d'arrivo all'ufficio doganale di partenza di
:
il
alle ore

21 Trasporto partito
il
alle ore
dall'ufficio doganale di destinazione di

22 Data e ora limite d'arrivo al luogo di scarico di
:
il
alle ore

23 RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Vedere le note a tergo

| 24 CAMBI EVENTUALI DEI MEZZI DI TRASPORTO | | |
|---|---|---|
| 25 Data | 26 Nuovo mezzo di trasporto | 27 Nuovo trasportatore (nome ed indirizzo completo) |
| | Natura:<br>N. o nome: | |
| | Natura:<br>N. o nome: | |
| | Natura:<br>N. o nome: | |
| | Natura:<br>N. o nome: | |

| 28 INCIDENTI EVENTUALI DURANTE IL TRASPORTO | |
|---|---|
| 29 Relazione dei fatti e delle misure adottate | 30 Visto delle autorità competenti |
| | |

NOTE

Le date vengono espresse indicando, nell'ordine, il giorno con un numero da 01 a 31, il mese con un numero da 01 a 12 e l'anno con le due ultime cifre dell'anno in questione (72, ecc.)

Le ore vengono espresse indicando, nell'ordine, l'ora con un numero da 00 a 24 ed i minuti con un numero da 00 a 60.

**V.A. 5** | Copia di controllo | **COMUNITÀ EUROPEE** | **I** | N. A 000000

**DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLO**
Prodotti della Comunità diversi dai vini alcolizzati

1 Speditore (nome ed indirizzo completo)

5 Organismo competente

2 Destinatario (nome ed indirizzo completo)

6 Servizio o ufficio locale di appartenenza dello speditore

3 Trasportatore (nome ed indirizzo completo)

Timbro

7 DOCUMENTO COMPILATO
il
sotto il n. _____
(Firma dello speditore)

4 Mezzo di trasporto alla partenza:
natura (camion, vagone, battello, aereo, ecc.): _____
numero: _____
o nome: _____

8 Documento doganale eventuale:
modello _____
n. _____ del
dell'ufficio di dogana di _____

9 PRODOTTI TRASPORTATI

| 10 Numero e natura dei colli | 11 Designazione conforme alle disposizioni applicabili nella materia | 12 Grad. alcolometr. effettiva/ Aceto | 13 Grad. alcolometr. totale/ Densità | 14 Indicazioni speciali | 15 Zona viticola | 16 Quantità (in cifre) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

17 Quantità totale (in tutte lettere)
l: _____
kg: _____

18 TOTALI
_____ l
_____ kg

19 Trasporto partito
il
alle ore
dal luogo di carico di _____

Da compilarsi unicamente in casi di scambi intracomunitari

20 Data e ora limite d'arrivo all'ufficio doganale di partenza di _____:
il
alle ore

21 Trasporto partito
il
alle ore
dall'ufficio doganale di destinazione di _____

22 Data e ora limite d'arrivo al luogo di scarico di _____:
il
alle ore

23 RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI